



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2010 (07.06)
(OR. en)**

**9970/1/10
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0076 (COD)**

**ENV 312
MI 167
AGRI 179
CHIMIE 14
CODEC 454**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	6564/1/10 ENV 82 MI 53 AGRI 56 CHIMIE 6 CODEC 126 REV 1
n. prop. Com.:	11063/09 ENV 440 MI 246 AGRI 267 CHIMIE 50 CODEC 849 - COM (2009) 267 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

1. La Commissione ha adottato la proposta in oggetto nel giugno 2009.

Obiettivo della proposta è rivedere e sostituire la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, porre rimedio alle debolezze operative individuate nel quadro normativo vigente, migliorare e aggiornare taluni elementi del sistema di autorizzazione e di riconoscimento reciproco ed evitare problemi futuri.

Concretamente il regolamento proposto dovrebbe tradursi in una maggiore armonizzazione, in particolare dato che le sue norme sarebbero direttamente applicabili, nonché in una semplificazione concernente le procedure. Secondo il regolamento, sarebbe anche possibile autorizzare alcuni tipi di biocidi direttamente a livello di UE, invece di passare per un sistema di autorizzazione nazionale seguita dal riconoscimento reciproco. Il campo di applicazione della proposta di regolamento risulterebbe significativamente ampliato rispetto a quello della direttiva vigente, per regolare l'immissione in commercio di materiali e articoli trattati, come anche l'uso di biocidi. La proposta chiarirebbe le norme sulla protezione dei dati e ridurrebbe la sperimentazione animale esigendo la condivisione di dati ricavati dalla sperimentazione sugli animali.

Nella sessione del 22 dicembre 2009 il Consiglio ha proceduto a un dibattito orientativo su talune questioni fondamentali.

L'adozione del parere del Parlamento europeo in prima lettura non è prevista prima del secondo semestre del 2010.

2. Il Gruppo "Ambiente" ha cominciato ad esaminare la proposta nel mese di luglio 2009, proseguendo da allora l'esame con ritmo regolare (in totale 12 giorni distinti nel corso del primo semestre del 2010). Entro la fine del semestre il Gruppo avrà esaminato tutti gli articoli e alcuni allegati della proposta di regolamento. La presidenza ha formulato una serie di suggerimenti volti a chiarire o a modificare il testo alla luce delle osservazioni delle delegazioni. Il testo riveduto figura nell'allegato del documento 6564/1/10 REV 1*.
3. Nella riunione del 28 maggio 2010 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
4. Oltre ai miglioramenti apportati al **testo** del regolamento, le discussioni indicano altresì un ampio accordo sui seguenti **principi**:
 - il nuovo strumento dovrebbe essere un **regolamento** e pertanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

* Un REV 2 dovrebbe essere pubblicato entro breve.

- è necessario estendere i **criteri di esclusione** per i biocidi ad alcuni criteri ambientali fondamentali;
- è auspicabile stabilire una procedura **centralizzata di autorizzazione dell'Unione** per taluni biocidi;
- occorrono procedure chiare ed efficienti per il **riconoscimento reciproco** delle autorizzazioni nazionali, evitando indebite discrepanze tra le autorizzazioni nazionali;
- gli articoli o i materiali con una funzione primaria di biocidi dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione come biocidi, mentre gli articoli o i materiali **trattati** con biocidi o contenenti biocidi, ma la cui funzione primaria non è quella di biocidi, dovrebbero essere disciplinati meno rigidamente;
- è necessario evitare inutili **sperimentazioni animali mediante la deroga ai requisiti in materia di dati e la condivisione di dati**; e
- pur avendo gli Stati membri la facoltà di stabilire l'importo delle tariffe, occorre, tuttavia, una struttura tariffaria armonizzata.

5. Mentre si sostiene il sistema di **autorizzazioni dell'Unione**, esistono divergenze di punti di vista relativamente all'ambito di applicazione del sistema e alle procedure decisionali pertinenti. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, pare si preferisca includere tipi specifici di prodotti (p.e. preservanti per prodotti in scatola, fluidi per la lavorazione dei metalli).

6. In questa fase sussistono diversi **punti di disaccordo**, in particolare riguardo al ruolo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (**ECHA**), alle procedure specifiche per promuovere l'immissione sul mercato dei **prodotti a basso rischio**, e alle misure da adottare, se del caso, per far fronte ai "**free-riders**" (imprese che immettono sul mercato sostanze e prodotti senza averne sostenuto i costi della valutazione).